



LE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE AI SENSI DEL D. LGS N. 28 DEL 4 MARZO 2010

➤ **Definizioni**

La MEDIAZIONE è quell'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale, denominato mediatore, e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

IL MEDIATORE interviene come terzo soggetto, esperto, neutrale, imparziale ed indipendente, al solo fine di favorire una soluzione condivisa della controversia.

LA CONCILIAZIONE è il risultato positivo di composizione della controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.

➤ **Procedimento di mediazione**

Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili.

Il procedimento di mediazione può svolgersi presso un organismo pubblico o privato accreditato attraverso l'iscrizione nel registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.


A tal fine, nell'ambito della Fondazione Forense di Perugia, è stato istituito l'Organismo di Conciliazione Forense, attualmente iscritto al n. 45 nel Registro degli Organismi di Conciliazione, istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 38 D. lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti e può svolgersi anche in modalità telematica. Fino all'approvazione dei decreti attuativi del D. lgs. n. 28 del 2010, al procedimento di mediazione si applicheranno i decreti del Ministero della Giustizia 23 luglio 2004 n. 222 e n. 223, in quanto compatibili con il nuovo decreto legislativo.

La domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale, dal momento della comunicazione alle altre parti. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce la decadenza per una sola volta, ai sensi del D. lgs. 2010 n. 28.

Il procedimento di mediazione ha durata non superiore a quattro mesi. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa.

A seguito della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda.



Della domanda e dell'incontro viene data comunicazione alla controparte, anche a cura della parte istante. Se una parte non partecipa all'incontro di mediazione senza giustificato motivo, nel successivo giudizio il giudice potrà desumere da tale comportamento argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

➤ **Dovere di informativa dell'avvocato**

Al conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto ad informare l'assistito, in modo chiaro e per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione così come disciplinato dal D. lgs. n. 28 del 2010 e, in particolare, delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del decreto medesimo e dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La violazione di tale dovere comporta l'annullabilità del contratto tra avvocato e assistito.

➤ **Condizione di procedibilità**

Per determinate materie tassativamente previste dalla legge - *condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari* - il tentativo di mediazione sarà condizione di procedibilità della domanda giudiziale a partire dal 20 marzo 2011 e, pertanto, dovrà obbligatoriamente essere esperito prima di poter agire in giudizio, salvo per i procedimenti speciali di cui all'art. 5, c. 4, D.lgs. n. 28 del 2010.

➤ **Mediazione su invito del giudice**

Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D. lgs. N. 28 del 2010. A tal fine il Tribunale Civile di Perugia, l'Ordine degli Avvocati di Perugia, la Fondazione Forense di Perugia e l'Organismo di Conciliazione Forense di Perugia hanno già stilato un protocollo d'intesa per la promozione della conciliazione delegata dal giudice.

➤ **Riservatezza**

Tutti i partecipanti al procedimento di mediazione, a qualunque titolo, sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Le informazioni acquisite durante la mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, anche parziale, né possono formare oggetto di testimonianza o di giuramento decisorio.

➤ **Efficacia dell'accordo di conciliazione**

Il verbale di accordo di conciliazione, previa omologazione, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione



RESOLUTIA
Gestione delle controversie

forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. L'omologazione viene effettuata, su istanza di parte, dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo o, nel caso di controversie transfrontaliere, nel cui circondario l'accordo deve essere eseguito.

➤ **Proposta del conciliatore**

Se l'accordo non è raggiunto, il mediatore di sua iniziativa può formulare una proposta, o deve formularla su istanza congiunta delle parti. In tal caso, se alla fine del successivo giudizio, il contenuto della sentenza corrisponde interamente o anche parzialmente al contenuto della proposta, ciò può avere delle conseguenze sul piano della ripartizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che aveva rifiutato la proposta, ai sensi del art. 13 D. lgs. 2010 n. 28.

➤ **Agevolazioni fiscali**

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

Nelle materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità, la parte che gode dell'ammissione al gratuito patrocinio, è esonerata dal pagamento delle indennità di mediazione, presentando all'organismo apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nonché producendo l'eventuale documentazione richiesta dall'organismo a prova della veridicità di quanto dichiarato.

Alle parti che corrispondono l'indennità di mediazione agli organismi a ciò abilitati è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento e comunque nei limiti di quanto previsto dall'art 20 D. lgs. 2010 n. 28. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.